



COMUNE DI GAGLIANICO

REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Testo coordinato vigente

Il presente regolamento è stato adottato con delibera CC n.31 del 25/6/1998 e successivamente modificato con delibere CC n.41 del 21/10/1999, n.38 del 8/6/2006, n. 51 del 30/12/2011, n. 46 del 24.10.2012, n. 24 del 4.7.2014 e n. 22 del 29.4.2015

EDIZIONE APRILE 2015



INDICE

TITOLO I - Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali
- Art. 4 - Decisioni integrative
- Art. 5 - Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio
- Art. 6 - Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta
- Art. 7 - Sede del Consiglio comunale

TITOLO II - Costituzione e organizzazione del Consiglio

CAPO I - Costituzione del Consiglio

- Art. 8 - Prima seduta
- Art. 9 - Convalida degli eletti
- Art. 10 - Adempimenti della prima seduta
- Art. 11 - Funzioni del Presidente

CAPO II - I gruppi consiliari

- Art. 12 - Composizione
- Art. 13 - Costituzione
- Art. 13 bis - Conferenza dei capi gruppo

CAPO III - Le commissioni consiliari

Sezione I - Principi generali

- Art. 14 - Tipologia e funzione

Sezione II - Le commissioni consiliari

- Art. 15 - Istituzioni delle commissioni
- Art. 16 - Composizione
- Art. 17 - Prima seduta e costituzione delle commissioni
- Art. 18 - Presidenza
- Art. 19 - Convocazione della commissione
- Art. 20 - Funzioni referenti e redigenti delle commissioni
- Art. 21 - Funzioni di studio e ricerca
- Art. 22 - Compiti di vigilanza su aziende, istituzioni e organizzazioni dipendenti dal Comune e di verifica rispetto ad altre organizzazioni da esso partecipate
- Art. 23 - Poteri delle commissioni
- Art. 24 - Svolgimento dei lavori
- Art. 25 - Segreteria delle commissioni
- Art. 26 - Verbale delle sedute delle commissioni
- Art. 27 - Pubblicità delle sedute
- Sezione III - Altre commissioni
- Art. 28 - Commissioni speciali
- Art. 29 - Commissione per le pari opportunità

- Art. 30 - Commissione d'indagine
- Art. 31 - Commissione per il regolamento
- Art. 32 - Norme comuni relativamente alla Sezione III

CAPO V - Scioglimento del Consiglio

- Art. 33 - Prorogatio del Consiglio, delle commissioni permanenti e speciali
- Art. 34 - Prorogatio degli incarichi ai singoli Consiglieri

TITOLO III - I Consiglieri

CAPO I - Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I - Principi generali

- Art. 35 - Norma di chiusura
- Art. 36 - Informazioni d'ufficio
- Sezione II - Diritti di informazione
- Art. 37 - Diritti di informazione o di accesso
- Sezione III - Poteri dei Consiglieri
- Art. 38 - Iniziative
- Art. 39 - Emendamenti
- Art. 40 - Norme comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 41 - Interrogazioni
- Art. 42 - Interpellanze
- Art. 43 - Mozioni
- Art. 44 - Ordini del giorno
- Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni
- Art. 46 - Ritiro di interrogazioni e mozioni
- Sezione IV - Altri diritti
- Art. 47 - Fatto personale
- Art. 48 - Incarichi personali a Consiglieri
- Art. 49 - Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari
- Art. 50 - Assicurazione dei Consiglieri
- Art. 51 - Patrocinio legale

CAPO II - Doveri dei Consiglieri

- Art. 52 - Obbligo di presenza
- Art. 53 - Obbligo del segreto
- Art. 54 - Obbligo di astensione
- Art. 55 - Norma di chiusura

CAPO III - Durata in carica

- Art. 56 - Entrata in carica
- Art. 57 - Cessazione dalla carica
- Art. 58 - Decadenza
- Art. 59 - Prorogatio



TITOLO IV - Funzionamento del consiglio

CAPO I - Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I - Programmazione, ordine del giorno, convocazione

Art. 60 - Programmazione dei lavori del Consiglio

Art. 61 - Data e ordine del giorno della seduta

Art. 62 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

Art. 63 - Convocazione del Consiglio

Art. 64 - Contenuto dell'avviso di convocazione

Art. 65 - Seconda convocazione

Art. 66 - Avviso per la seduta di prosecuzione

Art. 67 - Convocazione di urgenza

Art. 68 - Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri

Art. 69 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 70 - Avvisi al pubblico

Sezione II - Adunanza e numero legale

Art. 71 - Adunanza

Art. 72 - Numero legale

CAPO II - La seduta

Sezione I - Norme generali

Art. 73 - Apertura della seduta

Art. 74 - Presidente della seduta

Art. 75 - Poteri del Presidente della seduta

Art. 76 - Verifica del numero legale

Art. 77 - Mozione d'ordine

Art. 78 - Partecipazione degli Assessori

Art. 79 - Partecipazione del Segretario Comunale

Art. 80 - Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune

Art. 81 - Responsabile del processo verbale

Art. 82 - Contenuto del verbale

Art. 83 - Redazione del verbale

Art. 84 - Approvazione e rettifiche dei verbali

Art. 85 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Sezione II - Svolgimento dei lavori

Art. 86 - Nomina degli scrutatori

Art. 87 - Comunicazioni del Presidente

Art. 88 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 89 - Tempi degli interventi

Art. 90 - Tempi per interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 91 - Argomenti discussi in commissione consiliare

Sezione III - La discussione

Art. 92 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 93 - Apertura della discussione

Art. 94 - Intervento dei Consiglieri

Art. 95 - Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in discussione

Art. 96 - Chiusura della discussione generale

Sezione IV - La fase che precede la votazione finale

Art. 97 - Discussione e votazione di emendamenti ed ordini del giorno

Art. 98 - Dichiarazioni di voto finale

Sezione V - Le votazioni

Art. 99 - Sistemi di votazione

Art. 100 - Votazione palese

Art. 101 - Votazione segreta

Art. 102 - Votazione per singole parti

Art. 103 - Astensione obbligatoria dalla seduta

Art. 104 - Astensione facoltativa

Art. 105 - Approvazione delle proposte

Art. 106 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio

Art. 107 - Lo scrutinio

Art. 108 - Proclamazione dell'esito della votazione

Sezione VI - Disciplina delle sedute

Art. 109 - Poteri del Presidente

Art. 110 - Disciplina dei Consiglieri

Art. 111 - Disciplina del pubblico

Art. 112 - Tumulto in aula

Art. 113 - Servizio di polizia durante la seduta

TITOLO V - Le deliberazioni del consiglio

Art. 114 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 115 - Pareri obbligatori

Art. 116 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

Art. 117 - Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 118 - Controllo, eseguibilità ed esecutività delle deliberazioni

Art. 119 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI - Procedure particolari

CAPO I - Casi di cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta

Art. 120 - Mozione di sfiducia

Art. 121 - Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Sindaco



CAPO II - Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione popolare, ai rapporti con il Difensore civico e con altri soggetti od enti

Art. 122 - Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione

Art. 123 - Procedimenti relativi ai rapporti con il Difensore civico

Art. 124 - Procedimenti relativi ai rapporti con i Revisori dei conti

Art. 125 - Procedimenti relativi ai rapporti con enti e organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa

CAPO III - Revisione dello Statuto

Art. 126 - Revisione dello statuto

TITOLO VII - disposizioni transitorie e finali

Art. 127 - Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 128 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare



TITOLO I Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

- a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
- b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
- c) numero legale o quorum strutturale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
- e) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se adottate dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse rechneranno la data del giorno in cui esse vengono adottate;
- f) ordine del giorno: l'espressione ha tre significati:
 - 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - 2) documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri, ai sensi dell'art. 102, in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e di deliberazioni e sul quale il Consiglio vota separatamente;

3) documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri;

g) Presidente: è colui che presiede la seduta, cioè un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

h) aggiornamento dei lavori: è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 3 Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Art. 4 Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni consiliari e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento e da altri regolamenti comunali decide il Presidente.

2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Art. 5 Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio

1. Il Presidente può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la sua discussione e deliberazione.

2. Il Presidente salvo opposizione del Consiglio, può stabilire per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo ed eventualmente anche il numero degli interventi attribuito a ciascun gruppo, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo, per un tempo massimo non superiore a cinque minuti.



Art. 6

Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta

1. Ogni qualvolta il regolamento prevede comunicazioni di cui deve essere certa la data ed il contenuto, e salvi i casi espressamente menzionati, la comunicazione eseguita oralmente nel corso della seduta equivale a quella scritta.

Art. 7

Sede del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo civico sito in Via XX settembre, n. 20.
2. Il Presidente può stabilire in via eccezionale, quando sussistano particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa.

TITOLO II

Costituzione e organizzazione del Consiglio

Capo I - Inseediamento e costituzione del Consiglio

Art. 8

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del Sindaco, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 9

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti, a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva

riunione che costituisce aggiornamento della prima.

4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 10

Adempimenti nella prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta, davanti al Consiglio, il giuramento nella formula che segue: " Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
2. Successivamente, il Sindaco espone al Consiglio gli indirizzi generali di governo e comunica i nominativi dei componenti la Giunta e del Vice Sindaco.
3. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Capo II

Il Presidente del Consiglio

Art 11

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio comunale nell'espletamento dei suoi lavori che dirige ai sensi dell'art. 87, onde assicurarne il buon andamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente, nell'interesse del Consiglio, vigila sull'andamento delle attività delle Commissioni consiliari e, se del caso, richiama i loro Presidenti al rispetto delle norme ad esse dedicate dal presente regolamento.



Capo III I Gruppi consiliari

Art. 12

Composizione¹

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
2. Almeno tre Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare non corrispondente ad alcuna lista, dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale.
3. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al 1° comma, oppure intende successivamente recedere dal gruppo cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Segretario Comunale e aderisce al gruppo misto.
4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 3, trasmette al Segretario Comunale un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo cui intende aderire.
5. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, appartiene di diritto al gruppo misto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 13

Costituzione²

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali composti da più consiglieri eleggono entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il capogruppo ed il vice capogruppo, con funzioni supplenti in caso di assenza del capogruppo, dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale. Qualora il capogruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, fra gli appartenenti al gruppo, non componente la Giunta.
2. I gruppi di cui all'art. 12, comma 2, sono costituiti dal momento in cui è pervenuta al Segretario Comunale la comunicazione scritta dei Consiglieri aderenti e la indicazione del capogruppo da essi eletto.
3. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto di più Consiglieri, si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età,

¹ Così modificato con delibera CC38/2006

² Così modificato con delibera CC38/2006

salva diversa decisione del gruppo stesso, comunicata per iscritto al Segretario Comunale. Il gruppo misto composto da meno di 3 consiglieri è privo di capo gruppo.

4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

5. I gruppi di cui al comma 1° dell'art.12 hanno un proprio capo gruppo indipendentemente dal numero dei componenti.

Art. 13 Bis

Conferenza dei capi gruppo³

1. E' istituita la conferenza dei capi gruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio. La stessa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio con le stesse modalità di cui al comma 2° dell'art.19. Ai relativi lavori partecipa il Segretario Comunale con funzione verbalizzante. Il Presidente può, inoltre, convocare, seduta stante, la conferenza dei capi gruppo qualora ciò si rendesse necessario per trattare questioni emerse durante la seduta consiliare.

Capo IV

Le commissioni consiliari

Sezione I

Principi generali

Art. 14

Tipologia e funzione

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio comunale si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, di commissioni consiliari permanenti, speciali e di vigilanza.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di vigilanza, sono un'articolazione interna del Consiglio comunale per l'esercizio delle sue funzioni e la loro attività è disciplinata dal presente regolamento.

³ Articolo inserito con delibera CC38/2006



Sezione II Le commissioni consiliari permanenti

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti⁴

1. Per l'esercizio delle competenze previste dall'art.42 del vigente Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL. sono costituite all'interno del Consiglio Comunale le seguenti 3 commissioni consiliari permanenti:

- a) Commissione per i rapporti istituzionali con altri enti, avente competenza in tutte le questioni che vedono la partecipazione del Comune a forme associative con altri Enti o organismi esterni;
- b) Commissione Finanze e Bilancio, avente competenza in tutte le questioni relative alla predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del bilancio consuntivo;
- c) Commissione Urbanistica, avente competenza in tutte le questioni relative alla formazione, variazione e gestione del Piano Regolatore Comunale

Art. 16

Composizione⁵

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art.15 comma 2° del vigente Statuto, ogni commissione è composta da n.6 componenti, di cui 4 in rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza delle minoranze.
2. Il gruppo misto composto da meno di 3 consiglieri non partecipa alle Commissioni permanenti. Tali consiglieri non entrano nel computo dei consiglieri di minoranza ai fini della ripartizione definita al successivo comma 5°.
3. I componenti delle commissioni sono designati dai rispettivi capi gruppo.
4. Nel caso in cui siano presenti all'interno del Consiglio comunale più gruppi di minoranza, la rappresentanza proporzionale degli stessi deve essere garantita nel complesso delle suddette 3 commissioni.
5. A tal fine, dopo aver accertato la consistenza numerica di ciascun gruppo di minoranza, si procede al calcolo dei membri spettanti complessivamente al gruppo moltiplicando il numero dei commissari riservati alle minoranze per il rapporto fra la consistenza del gruppo ed il numero dei consiglieri di minoranza, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma 2°, arrotondando il risultato all'intero più prossimo.
5. In caso di variazione nella consistenza dei gruppi consiliari di minoranza, si provvederà adeguando le

presenze dei singoli gruppi nelle commissioni costituite.

6. La designazione dei componenti di minoranza si svolge nel modo seguente: il capo del gruppo di minoranza più consistente designa un proprio rappresentante in ciascuna commissione. Successivamente analoga designazione verrà effettuata dal capo del gruppo di minoranza immediatamente inferiore e così di seguito per gli altri gruppi.

7. La procedura viene ripetuta fino alla copertura di tutti i posti disponibili.

8. Nel caso di gruppi di pari consistenza, la precedenza nella designazione viene assegnata mediante sorteggio.

9. Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta costituzione delle commissioni permanenti previste.

10. Ciascun gruppo può sostituire i propri rappresentanti all'interno di ogni commissione dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Art. 17

Prima seduta e costituzione delle commissioni

1. Il Sindaco, o il Vice Sindaco, all'uopo delegato, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione permanente al solo fine di insediarla e di consentire la elezione del suo Presidente e Vice Presidente.

2. Nella prima riunione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di Consiglieri non componenti la commissione.

3. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e di ogni successiva variazione.

Art. 18

Presidenza

1. Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 19

Convocazione della commissione

1. Il Presidente convoca la commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.

2. La convocazione è disposta con avviso scritto da recapitarsi, anche via fax o telegramma, alme-

⁴ Articolo sostituito con delibera CC38/2006

⁵ Articolo sostituito dalla delibera CC38/2006



no cinque giorni prima della riunione. Ove le circostanze lo giustifichino, la convocazione può essere altresì disposta tramite avviso telefonico.

3. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione.

4. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente della Commissione, di almeno due dei suoi membri effettivi.

5. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio e, di norma, della Giunta.

Art. 20

Funzioni referenti e redigenti delle commissioni

1. Le commissioni svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni materiali e mediante una o più relazioni scritte od oralmente, funzioni referenti o redigenti relativamente alle deliberazioni concernenti:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) lo Statuto comunale, fermo quanto disposto dall'art. 31, nonché quelli delle aziende e di altri enti dipendenti dal Comune;
- c) i regolamenti;
- d) i piani generali e settoriali ed i relativi programmi di attuazione, nonché gli accordi di programma;
- e) altri atti di competenza consiliare, su richiesta della Giunta.

2. Limitatamente agli atti di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d), rientrano altresì nella competenza referente o redigente delle commissioni quelle loro variazioni o modificazioni che non siano imposte da atti o fatti indipendenti dalla volontà comunale ed il cui concreto apprezzamento non si discosti dai fini in essi rispettivamente perseguiti all'origine ovvero dagli indirizzi già espressi in altra, successiva deliberazione consiliare.

3. L'attività delle commissioni svolta in sede referente va esercitata entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione, cui rispettivamente essa si riferisce, al suo Presidente. Scaduto il termine, il Consiglio prescinde dal parere della commissione.

4. In caso di urgenza congruamente motivata dal Sindaco, il termine di cui al precedente comma può essere abbreviato sino a quello di tre giorni.

5. Ai sensi dello Statuto il Consiglio può deferire alle commissioni, con eventuale predeterminazione di criteri-guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare. In tale evenienza, le commissioni lavo-

rano in sede redigente e presentano al Consiglio i risultati delle attività assegnategli entro il termine stabilito dal Consiglio medesimo al momento del deferimento.

6. Ai fini delle attività di cui al precedente comma, le commissioni possono avvalersi del supporto tecnico dei funzionari e o consulenti indicati dal Sindaco.

Art. 21

Funzioni di studio e ricerca

1. Le commissioni, su richiesta del Consiglio o del Sindaco, eseguono studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e ne comunicano al Consiglio i risultati mediante un documento scritto, indicando, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

2. Il Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.

3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 22

Compiti di vigilanza su aziende, istituzioni e organizzazioni dipendenti dal Comune e di verifica rispetto ad altre organizzazioni da esso partecipate

1. La commissione nella cui competenza materiale rientra l'attività di un'azienda, di un'istituzione, di un ente o di una organizzazione dipendente dal Comune, vigila sulla sua attività verificandone la corrispondenza agli indirizzi formulati dal Consiglio, nonché il grado di attuazione delle convenzioni e degli accordi programmatici eventualmente stipulati.

2. Le medesime attività di vigilanza sono esercitate, nel rispetto degli atti costitutivi e di quelli che li attuano, con riguardo alle altre strutture, diverse da quelle di cui al precedente comma, ma comunque partecipate dal Comune.

Art. 23

Poteri delle commissioni

1. La commissione ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione inerente gli atti soggetti al suo parere e di convocare i dirigenti e funzionari, previa comunica-



zione al Sindaco e previo accordo con l'Assessore competente.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22, previa comunicazione al Sindaco, la commissione può richiedere che ai suoi lavori partecipino gli amministratori e o i dirigenti delle strutture ivi menzionate.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, mediante udienza conoscitiva, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessate, i consulenti dell'Amministrazione e qualsiasi altra persona che le commissioni stesse ritengano possa offrire contributi utili all'andamento dei propri lavori. I membri della commissione possono rivolgere domande di chiarimento agli invitati, fermo restando che la discussione di merito sull'oggetto dell'udienza è in ogni caso svolta dopo che sono stati congedati gli invitati all'udienza stessa.

Art. 24

Svolgimento dei lavori

1. La commissione è validamente riunita se sono presenti almeno la metà dei componenti.

2. Trascorsi trenta minuti dal tempo stabilito nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione, la commissione può cominciare la discussione, purché, siano presenti almeno un terzo dei componenti. La Commissione non può adottare alcuna decisione se non è presente almeno la metà dei componenti.

3. Nel caso manchi il numero legale ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente o chi ne fa le veci lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

4. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni le disposizioni del Capo II del Titolo IV del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 25

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni ove non svolte da un dipendente del Comune, designato dal Sindaco, sono assolte da un commissario incaricato dal Presidente della Commissione.

Art. 26

Verbale delle sedute delle commissioni

1. I verbali, redatti dal Segretario della commissione, contengono le decisioni relative ad ogni

punto trattato all'ordine del giorno, nonché, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai commissari che le hanno rese.

2. Il verbale è approvato nella seduta stessa o nella prima seduta utile, salvo il caso in cui esso si riferisca all'approvazione di atti inseriti all'ordine del giorno di una seduta consiliare fissata in data ad essa anteriore, nel qual caso il verbale va allegato alla proposta di delibera cui inerisce. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione o da chi abbia presieduto la riunione cui si riferisce, nonché da almeno un suo membro e dal Segretario.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della commissione, al Sindaco ed all'Assessore competente.

4. I Commissari possono procedere al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

Art. 27

Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Commissioni Consiliari non sono di norma pubbliche.

Sezione III Altre commissioni

Art. 28

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può costituire per oggetti specifici commissioni speciali.

2. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la commissione speciale è sciolta di diritto. La data dello scioglimento e' comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 29

Commissione per le pari opportunità⁶

1. E' in ogni caso costituita la Commissione per le pari opportunità, preposta a svolgere funzioni referenti sulle proposte degli atti consiliari attuativi della l. 10 aprile 1991, n. 125, sulla tutela delle pari opportunità fra uomo e donna, nonché gli altri compiti assegnategli dal Consiglio.

2. Spetta in ogni caso alla presente commissione l'attività di verifica sull'attuazione dei provvedimenti di competenza comunale in materia di pari opportunità.

⁶ Così modificato dalla delibera CC41/99



Art. 30

Commissione d'indagine

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale e di aziende, istituzioni ed enti e organizzazioni dipendenti o comunque partecipate o controllate.
2. La commissione, oltre ai poteri delle commissioni permanenti, può compiere, nei limiti di legge, ispezioni sui luoghi e sulle cose; può acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e dalle suddette aziende, istituzioni ed enti e organizzazioni, nonché sentire tutti i loro dipendenti.
3. La commissione d'indagine termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro il termine massimo di trenta giorni dal suo invio al Sindaco.

Art. 31

Commissione per il regolamento

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, può eleggere una commissione composta da tre Consiglieri, di cui uno spetta alle minoranze, con i seguenti compiti:
 - a)- esprimere pareri sull'interpretazione e corretta applicazione del presente regolamento su richiesta del Sindaco;
 - b)- predisporre e proporre al Consiglio modifiche al presente regolamento;
 - c) rendere pareri sulle proposte di modifica al presente regolamento, presentate dai Consiglieri.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, ove la Commissione non possa esprimersi entro un'ora, previa sospensione dei lavori, essa esprime il parere entro dieci giorni; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, entro un mese; trascorsi tali termini si prescinde dal parere.
3. Ai lavori della Commissione di cui al comma 1 partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale.

Art. 32

Norma comune relativamente alla Sezione III

1. Alle commissioni della presente Sezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle commissioni permanenti. In tal senso, in forza dell'art. 15, comma 1, è il Consiglio, all'atto della loro costituzione, che delimita

l'oggetto della competenza affidata alle presenti Commissioni nonché, fra gli altri, il numero dei Consiglieri chiamati a farne parte.

Capo V

Scioglimento del Consiglio

Art. 33

Prorogatio del Consiglio, delle commissioni permanenti e speciali

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, salvo quanto disposto dagli artt. 37, 37 bis e 39, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142, le sue funzioni, quelle delle commissioni permanenti e speciali sono prorogate fino al giorno della elezione del successivo Consiglio, con il limite che è possibile adottare, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 34

Prorogatio degli incarichi ai singoli Consiglieri

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, sono prorogati, sino al giorno della elezione del successivo Consiglio, gli incarichi eventualmente attribuiti ai singoli Consiglieri ai sensi del successivo art. 50.

TITOLO III

I Consiglieri

Capo I

Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I

Principi generali

Art. 35

Norma di chiusura

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, dai regolamenti comunali.

Art. 36

Informazioni d'ufficio

1. Copia del documento programmatico recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente presentato dal Sindaco, delle relazioni che accompagnano le proposte di piani e programmi, delle relazioni annuali o periodiche della Giunta e dei dirigenti vengono inviate tempestivamente ai Consiglieri ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui allo Statuto.



2. Se l'amministrazione si avvale di un sistema informativo, i Consiglieri possono richiedere stampa delle informazioni richieste al Segretario comunale fatta salva la segretezza nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Sezione II Diritti di informazione

Art. 37

Diritti di informazione o di accesso

1. I Consiglieri comunali, nelle forme previste dallo Statuto e, se previste, dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi, hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, enti, istituzioni ed organizzazioni dipendenti.
2. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di documenti amministrativi per i quali è possibile la riproduzione all'interno dell'ente.
3. La richiesta può essere fatta nel corso della visione dei documenti, oppure con domanda scritta al responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento, nella quale devono essere indicati gli estremi del documento.
4. Il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo possibile.
5. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'Amministrazione comunale, sarà cura del responsabile del settore competente per materia o, in sua assenza, del Segretario Comunale, provvedere affinché questa sia tempestivamente evasa.
6. L'esercizio di tale diritto avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del diritto all'accesso.

Sezione III Poteri dei Consiglieri

Art. 38

Iniziativa

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) - presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
 - a) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno;

- d) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 39

Emendamenti

1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, prima della seduta ovvero, eccezionalmente, durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla proposta di delibera oggetto dell'emendamento. Tale possibilità non è consentita quando trattasi di emendamenti di particolare rilievo tecnico e finanziario per i quali sono preventivamente richiesti i pareri previsti dalla Legge.
2. Gli emendamenti vengono depositati, prima della seduta, presso la Segreteria comunale e immediatamente comunicati al Presidente del Consiglio.
3. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente, appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.
4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi appropriato.
5. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i tre minuti.
8. Il Sindaco, i capigruppo, o cinque Consiglieri possono chiedere al Consiglio che la proposta oggetto di emendamenti venga rinviata ad una seduta successiva. In caso di urgenza, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario alla valutazione degli emendamenti.

Art. 40

Norme comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni



1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono formulate per iscritto e trasmesse al Segretario Comunale che, dopo averle protocollate, indicando la data e l'ora di presentazione, ed aver assegnato loro un numero d'ordine progressivo, le invia tempestivamente al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, a giudizio del Presidente.
3. Nel caso previsto dal comma 2, si applicano le regole proprie delle mozioni.
4. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze e più di due mozioni.
5. Nel caso di più mozioni ovvero di un'interrogazione sottoscritta da più di un Consigliere, svolge l'interrogazione o la mozione il primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente alla seduta indicata dal Presidente per la loro presentazione, l'interrogazione o mozione decade.
6. I presentatori di interrogazioni possono chiedere che esse vengano svolte nella commissione consiliare competente anziché, in aula. In tal caso si osservano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni svolte in aula, ferma la presenza del Sindaco o di un Assessore appositamente delegato ai suoi lavori.

Art. 41 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco di conoscere:
 - a) - se qualche fatto sia vero;
 - b) - se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) - se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - d) - quale sia la posizione del Sindaco o della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.
2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che la interrogazione è a risposta orale.
3. La risposta scritta, di cui una copia viene depositata presso l'Ufficio di Segreteria, è comunicata

- all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.
4. Al termine di ogni anno viene messo a disposizione del pubblico un documento che raccoglie, ordinate progressivamente, tutte le interrogazioni e le relative risposte scritte.
5. All'insieme delle interrogazioni a risposta orale viene assegnato un tempo massimo non superiore ad un'ora, o non superiore a trenta minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte anche mozioni. Le interrogazioni vengono svolte tutte insieme senza interruzione all'inizio della seduta, fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente regolamento.
6. Il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde, dopo aver dato lettura, a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
7. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione. Quelle che, a causa del tempo insufficiente, non sono state svolte nella seduta per esse programmata vengono iscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.
8. Qualora, per necessità di indagini complesse, non sia possibile rispettare l'ordine di presentazione, il Sindaco informa il Consiglio delle ragioni del ritardo ed indica la seduta in cui sarà data risposta, che in ogni caso non può superare i trenta giorni dalla presentazione. In tal caso, l'interrogazione così posticipata precede ogni altra interrogazione. E' fatto salvo il tempo massimo per seduta assegnato alle interrogazioni previsto dal comma 5.
9. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di tre minuti.

Art. 42 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti, previa facoltà dell'interpellante di illustrarne previamente al Consiglio l'oggetto per non più cinque minuti, non appena esaurito l'esame delle eventuali interrogazioni programmate.
3. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di tre minuti.



Art. 43
Mozioni

1. La mozione, che va presentata al Presidente del Consiglio, consiste:
 - a) - in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco e la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
 - b) - in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto sfavorevole, fatto salvo il regime speciale per la mozione di sfiducia di cui al successivo art. 120.
 - c) - in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità
2. Le mozioni possono essere presentate da uno o più Consiglieri.
3. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.
4. Allo svolgimento delle mozioni viene dedicato un tempo non superiore a sessanta minuti per ciascuna seduta, salvo il caso in cui sia necessario superare tale termine per concludere la trattazione di una mozione. Qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, esse saranno svolte nella seduta immediatamente successiva con precedenza rispetto alle altre, salvo il caso dell'urgenza di cui all'art. 45
5. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare non più di una volta, per non più di cinque minuti. Al termine il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo, la mozione viene posta in votazione.
6. Qualora, nel corso della discussione della mozione, vengano proposte modificazioni, esse dovranno essere sottoscritte da tutti i suoi originali sottoscrittori.

Art. 44
Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere, nell'esercizio del diritto di iniziativa per tutti gli atti del Consiglio comunale sancito dallo Statuto comunale, può presentare ordini del giorno da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio Comunale, anche fuori dalla ipotesi prevista all'art. 97.
2. Gli ordini del giorno sono redatti in forma scritta e trasmessi al Segretario Comunale che, dopo averli protocollati, assegna a ciascuno un numero progressivo. Essi saranno quindi iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile dal Consiglio Comunale.
3. Nel caso di ordini del giorno riguardanti questioni di particolare urgenza può essere chiesta la trattazione e la votazione anche se presentati all'ultimo momento e non iscritti quindi fra gli argomenti della seduta. In tali casi la trattazione avverrà se si esprime favorevolmente la maggioranza dei consiglieri presenti. Possono presentare ordini del giorno anche il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 45
Dichiarazione d'urgenza per le mozioni

1. In occasione di accadimenti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio, può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

Art. 46
Ritiro di interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate, non oltre l'inizio della loro trattazione, con una dichiarazione di tutti i firmatari.
2. Le interrogazioni e le mozioni si intendono decadute se nessuno dei rispettivi firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento.
3. Il Sindaco, ove le circostanze lo rendano politicamente opportuno, ha diritto di rispondere in Consiglio alle interrogazioni presentate, anche se ritirate o decadute.

Sezione IV
Altri diritti

Art. 47
Fatto personale

1. Sussiste il "fatto personale" quando un Consigliere venga censurato nella propria condotta ov-



vero quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.

3. Il Presidente decide, salvo opposizione, sull'ammissibilità della richiesta.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio, senza discussione.

5. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

Art. 48

Incarichi particolari a Consiglieri

1. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può incaricare un Consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili a:

a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;

b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici, patrocinati dal Consiglio.

2. La delibera con la quale si conferisce l'incarico di cui al comma 1, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per svolgere tali compiti.

Art. 49

Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari

1. Ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco lavoratori dipendenti è assicurata l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto alla intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Ai Consiglieri comunali, agli Assessori e al Sindaco militari di leva o richiamati alle armi, o in servizio civile sostitutivo, è assicurata l'assistenza legale in tutte le sedi competenti ai fini della destinazione ad una sede che consenta l'espletamento delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 50

Assicurazione dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, il Consiglio può deliberare di stipulare, tramite il competente dirigente, contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri, degli As-

essori e del Sindaco contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 51

Patrocinio legale

1. L'Amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio ai Consiglieri comunali, agli Assessori e al Sindaco che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Capo II

Doveri dei Consiglieri

Art. 52

Obbligo di presenza

1. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte.

2. È buona norma giustificare l'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato, al Presidente del Consiglio, o delle Commissioni.

Art. 53

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 54

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi specificamente previsti dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, i Consiglieri si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale e non sono computati.

3. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso al Segretario Comunale, il quale viene sostituito, temporaneamente, dal Consigliere più giovane tra i presenti.



Art. 55

Norma di chiusura

1. I Consiglieri comunali adempiono a tutti gli altri obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Capo III
Durata in carica

Art. 56

Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 57

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 58

Decadenza

1. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio, sono sollecitati dal Presidente a motivare le suddette assenze. In caso di mancata giustificazione entro dieci giorni dal sollecito sono dichiarati decaduti dall'incarico.

2. Sono altresì dichiarati decaduti i consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive dei lavori. Per assenza giustificata si intende una semplice comunicazione scritta al Sindaco, contenente i relativi motivi, entro dieci giorni dalla data del Consiglio.

3. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su segnalazione di un Consigliere o del Segretario Comunale, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso la Segreteria Comunale.

4. La dichiarazione di decadenza è assunta mediante una presa d'atto del Consiglio e ad essa consegue immediatamente la surroga del Consigliere subentrante.

Art. 59

Prorogatio

1. Nei casi di scioglimento del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, i diritti, i poteri, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali sono prorogati fino all'elezione del nuovo Consiglio e l'esercizio degli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti continuano ad essere esercitati fino alla nomina dei successori.

TITOLO IV

Funzionamento del consiglio

Capo I

Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I

Programmazione, ordine del giorno, convocazione

Art. 60

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente programma i lavori del Consiglio.

2. Un quinto dei Consiglieri assegnati può sempre richiedere al Presidente, ai sensi dell'art. 72, di riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, ivi inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente, anche su proposta di un capogruppo, può modificare in ogni momento, secondo opportunità, il programma di cui al comma 1.

4. Il Presidente, nel predisporre l'ordine del giorno delle sedute, si attiene al programma concordato; può derogarvi motivando la decisione davanti al Consiglio.

Art. 61

Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente, sulla base del programma dei lavori stabilisce la data e l'ora della seduta e fissa l'ordine del giorno.

2. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente nei casi previsti



dalle leggi, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 62

Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti oggetti della seduta.
2. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il suo contenuto essenziale, in modo tale che il Consigliere possa rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto o di altri regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema:
 - comunicazioni del Presidente
 - a) - discussioni sui risultati di forme di consultazione popolare;
 - b) - interrogazioni;
 - c) - interpellanze;
 - d) - mozioni;
 - e) - proposte di deliberazioni;
 - f) - altri oggetti.
4. Il Presidente, nel redigere l'ordine del giorno, può accorpare oggetti distinti, indipendentemente dall'ordine di cui al comma 3, quando vertono su questioni uguali o vicine, o che comunque appare opportuno trattare congiuntamente.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, altresì accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 63

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, consegnato ai Consiglieri nel domicilio come definito nel presente articolo.
2. Per domicilio del Consigliere nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché, situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso l'Ufficio di Segreteria, oppure la Segreteria comunale qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

3. Nel caso in cui il messo comunale od altro dipendente appositamente incaricato non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere esso viene depositato presso la Segreteria comunale.

4. Nel caso in cui l'avviso di convocazione venga depositato presso la Segreteria comunale, dell'avvenuto deposito il Consigliere viene avvisato a cura del Presidente mediante telegramma inviato alla sua residenza anagrafica.

5. L'avviso per le sedute ordinarie viene consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: approvazione o modifiche dello Statuto comunale, linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione, salvaguardia degli equilibri di bilancio.

6. Per le riunioni straordinarie, l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le riunioni da convocarsi in via di urgenza, l'avviso va consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza. In questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente, o ad altra data qualora il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

7. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 6 per le riunioni di urgenza.

8. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.

9. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale potranno essere spediti agli interessati, sempre nel rispetto dei termini previsti, anche mediante Posta Elettronica Certificata sempreché gli interessati ne facciano espressa richiesta scritta all'ufficio di segreteria comunale e a condizione che gli stessi dispongano di una casella PEC.

Art. 64

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) - il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) - l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;



c)- l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'art. 62;

d) - la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora ed il luogo.

3. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni, per l'esecuzione delle attività di cui agli artt. 8 e seguenti, sono sottoscritti dal Sindaco.

Art. 65

Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.

2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.

3. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

4. Gli argomenti che, obbligatoriamente, debbono essere trattati in sedute ordinarie, non possono essere discussi in sedute di seconda convocazione.

Art. 66

Avviso per la seduta di prosecuzione

1. L'avviso che la seduta è stata aggiornata in via di prosecuzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora, viene inviato mediante telegramma spedito almeno otto ore prima, o con altro mezzo idoneo, ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha stabilito l'aggiornamento.

Art. 67

Convocazione di urgenza

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei capigruppo in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati, convoca di urgenza il Consiglio indicando le ragioni dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate.

Art. 68

Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

1. In attuazione degli artt. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, ove un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente, aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto del termine previsto dall'art. 63, comma 5, oppure convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

Art. 69

Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. I documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 63, e in caso di eccezionale urgenza può essere sottoposta a deliberazione definitiva la proposta, la cui documentazione è stata depositata almeno ventiquattro ore prima, presso la Segreteria Comunale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto, durante le ore di ufficio, di prendere visione di tali documenti, ai sensi dell'art. 37.

Art. 70

Avvisi al pubblico

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicata sull'Albo pretorio, a cura del Segretario Comunale, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo il caso della convocazione di urgenza, nel qual caso la pubblicazione avviene almeno tre ore prima.

2. Nei giorni di seduta del Consiglio dal Palazzo comunale sono esposti la bandiera nazionale, adeguatamente illuminata ove convocato dopo il tramonto e, nell'aula consiliare, la bandiera della Repubblica, la bandiera della Comunità Europea ed il gonfalone del Comune.



Sezione II
Adunanza e numero legale

Art. 71
Adunanza

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. I Consiglieri dichiarano la loro presenza al Segretario Comunale.
3. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.
4. Trascorsa un'ora da quella di cui al comma 1, ed ove il numero legale non sia stato raggiunto, il Segretario Comunale ne informa il Presidente, procede all'appello nominale e, accertata l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

Art. 72
Numero legale

1. Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora la prima convocazione sia andata deserta il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto se sono presenti almeno un quinto dei Consiglieri.

Capo II
La seduta
Sezione I
Norme generali

Art. 73
Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 71, invita lo stesso a procedere all'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 74
Presidente della seduta

1. Il Consiglio comunale, avvalendosi l'Ente della facoltà di cui all'art. 39 c. 1 ultimo paragrafo T.U.EL. è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica quanto l'organo che li ha eletti.

Art. 75
Poteri del Presidente della seduta

1. Il Presidente:
 - a) - dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) - concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) - precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) - apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) - mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

Art. 76
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. Prima di ogni votazione, il Segretario avverte il Presidente se è venuto a mancare il numero legale.
4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 77
Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento ovvero di altri regolamenti comunali.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.
3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Con-



siglio decide con la maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 78

Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori, non consiglieri comunali, partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 79

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:

- a) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - b) se richiesto dal Presidente, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione e illustra proposte di deliberazione;
 - c) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
2. Le disposizioni di cui all'art. 54, comma 1, si applicano altresì al Segretario Comunale; nei casi ivi indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolve dal Consigliere più giovane di età fra i presenti.

Art. 80

Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune.

1. I dirigenti e gli altri responsabili delle unità organizzative del Comune, Aziende, Istituzioni, Enti o Organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune, se invitati dal Sindaco e ammessi dal Presidente, partecipano alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono, se richiesti, esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.

Art. 81

Responsabile del processo verbale

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dagli impiegati di segreteria da lui scelti, redige il processo verbale.

2. Il verbale ufficiale, in unica copia, è il testo da cui si traggono gli estratti e le copie per le informazioni.

Art. 82

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale deve:

- a) - indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) - far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il verbale sarà redatto in modo compatibile con la segretezza, ovvero, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, prescindendo dalla verbalizzazione;
- c) - descrivere, in sintetico riassunto, l'andamento della seduta consiliare ed i principali argomenti degli interventi, fermo quanto disposto dal successivo articolo, al comma 6;
- d) - indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando nelle votazioni palesi per ciascun votante il voto da lui espresso, ivi compreso quello degli astenuti nel voto e di coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione;
- e) - far constare la forma delle votazioni seguite;
- f) - assegnare alle deliberazioni un numero progressivo per anno;
- g) - riportare il testo integrale di tutte le deliberazioni adottate.

2. I Consiglieri che, nel corso della seduta, abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono esigere che tale testo sia riportato integralmente nel verbale, anche in allegato.

Art. 83

Redazione del verbale

1. La seduta può essere registrata mediante strumenti elettromagnetici o informatici, salvo che il Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

2. Delle registrazioni effettuate, che comunque devono essere conservate per almeno un anno, il Segretario si avvale per la redazione del verbale.

3. L'insieme dei verbali di deliberazione relativi a ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno costituisce il verbale dell'adunanza.

Art. 84

Approvazione e rettifiche dei verbali



1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i Consiglieri, appena compilato, presso la Segreteria Comunale.

2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva al suo deposito, ai sensi del comma 1. La proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporre una rettifica o per fatto personale.

3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, anche per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato. Se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.

Art. 85

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

- a) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone individuate o individuabili;
- b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
- c) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Sezione II

Svolgimento dei lavori

Art. 86

Nomina degli scrutatori nelle votazioni a scrutinio segreto

1. Il Presidente, qualora si renda necessaria una votazione a scrutinio segreto, sceglie tra i Consiglieri presenti tre scrutatori, con il compito di as-

sisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'Aula il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina scrutatore un altro Consigliere in sostituzione.

Art. 87

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere celebrazioni e commemorazioni nonché fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno ma comunque attinenti alle attività del Consiglio.

2. Su tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti, i capigruppo o i Consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazioni.

Art. 88

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nell'art.62, commi 4 e 5.

Art. 89

Tempi degli interventi

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento, il relatore dispone di dieci minuti per l'illustrazione iniziale e di cinque minuti per la replica finale, i Consiglieri di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica finale e di due minuti per la dichiarazione di voto. I tempi summenzionati si raddoppiano qualora un gruppo di almeno tre consiglieri deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento.

Art. 90

Tempi per interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni, tranne quella di sfiducia, si applicano le regole ed i tempi previsti dagli art. 41 e seguenti.



Art. 91

Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Se l'argomento è stato già esaminato in una commissione consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.

Sezione III
La discussione

Art. 92

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.

3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso, possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 93

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, salvo quanto previsto dall'art. 91, il relatore illustra tale oggetto.

2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta e depositata, che in tal caso viene allegata al verbale.

3. Sull'argomento posto in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, la relazione od apposita comunicazione, può essere svolta dal Segretario o da un dirigente del Comune, azienda, istituzione, ente od organizzazione dipendente, o da un esperto esterno.

Art. 94

Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'art. 93, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di prenotazione.

2. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri, previa comunicazione alla presidenza.

3. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone; in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.

4. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, ordina che non si faccia menzione nel verbale delle espressioni offensive e, se il Consigliere persiste, gli toglie la parola e adotta i provvedimenti opportuni.

7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Gli oratori parlano al proprio banco di norma in piedi e rivolti alla Presidenza.

Art. 95

Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione, a meno che la materia non sia espressamente disciplinata da altri regolamenti comunali.

Art. 96

Chiusura della discussione generale

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.



Sezione IV

La fase che precede la votazione finale

Art. 97

Discussione e votazione di emendamenti ed ordini del giorno

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'oggetto discusso sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.
2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Sindaco o l'Assessore competente e il relatore dichiarano, per non più di cinque minuti ciascuno il proprio parere sull'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio sull'ammissibilità o meno del medesimo.
3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile può prendere la parola, per dichiarazioni di voto, il capogruppo o un suo delegato. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
4. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili rispetta le procedure indicate all'art. 39 commi 5 e 6
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.
6. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decadenza è dichiarata dal Presidente. In caso di opposizione sull'ammissibilità della sua decisione, decide il Consiglio, eventualmente sentito un Consigliere a favore ed uno contro.
7. L'approvazione di un emendamento implicante la modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'art. 53, della L. 8 giugno 1990, n. 142. Il giudizio sulla necessità di tale rinvio spetta al Consiglio, sentito il parere del Segretario Comunale.

Art. 98

Dichiarazione di voto finale

1. Terminata l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
3. E' consentito agli altri Consiglieri prendere la parola per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Sezione V Le votazioni

Art. 99

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 100

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto di voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi:
 - a) per alzata di mano;
 - b) ove installato, mediante dispositivo elettronico.
 - c) per appello nominale, nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova, anche invertendo il modo di indicazione del voto.
4. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano.
5. E' ammessa l'approvazione tacita quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la dichiarazione espressa che essa si intende approvata se nessuno fa obiezione, non vengono sollevate obiezioni da alcuno. Se viene fatta obiezione da un Consigliere, si procede secondo uno dei modi precedenti.



6. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto, viene dichiarato astenuto dalla votazione, e collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 101

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.

3. Essa è obbligatoria nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 85 e negli altri casi previsti dallo Statuto e dagli altri regolamenti comunali.

4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o con altro sistema che garantisca la segretezza del voto.

5. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) - se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) - se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il Presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;

c) - chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del quorum strutturale;

d) - le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;

e) - le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;

f) - subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del Segretario Comunale, vengono distrutte.

Art. 102

Votazione per singole parti

1. Il Consiglio può disporre, su richiesta del Presidente o di almeno un capogruppo, accolta dal proponente, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno,

di una mozione, di un emendamento, o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 103

Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I Consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 54 devono astenersi dal votare.

2. I soggetti di cui al comma 1, subito prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Comunale, o chi ne fa le veci, per la registrazione a verbale.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non sono computati ai fini della verifica del numero legale per il periodo di tempo in cui debbono allontanarsi dall'aula.

Art. 104

Astensione facoltativa

1. Il Consigliere che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.

2. Il Consigliere che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non esprime il suo voto nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 105

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri votanti, salvo che le leggi, lo Statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente.

2. Nel caso che il numero dei presenti e votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

3. Nel caso di nomine e designazioni, qualora non sia previsto dalle norme vigenti una specifica maggioranza o l'obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato, il Consiglio può votare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento.



4. Qualora nel nominare o designare un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti, dopo due votazioni inutili si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta nominato o designato il candidato che nella terza ottiene il maggior numero di voti.

5. Qualora nella seconda votazione solo un soggetto abbia ottenuto voti non raggiungendo la maggioranza prevista dalle norme vigenti, nella terza votazione viene eletto o designato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo non sia diversamente disposto da norme vigenti.

6. Se la proposta ha ottenuto la metà dei voti il Presidente, dopo eventuali chiarimenti suoi o del relatore sull'argomento, procede seduta stante alla ripetizione della votazione; qualora la parità dei voti si riproduca anche nella seconda votazione, la proposta viene iscritta nell'ordine del giorno di una seduta successiva, a meno che i proponenti la ritirino.

Art. 106

Nomine dei rappresentanti del Consiglio

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservate dalla legge, ai sensi della seconda parte dell'art. 32, comma 2, lettera n) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e di altre norme vigenti, la proposta è deliberata sulla base delle candidature.

2. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni di cui al comma 1, alle minoranze oltre che alla maggioranza, i capi dei gruppi di minoranza, ed eventualmente i Consiglieri della minoranza, indicano i candidati da loro scelti.

3. Nel caso di cui al comma 2, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

4. Nel caso in cui il Consiglio voti contestualmente per tutti i posti da ricoprire, risultano nominati o designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fatta salva la quota riservata alle minoranze.

Art. 107

Lo scrutinio

1. Il Presidente, accerta l'esito del voto.

2. Nelle votazioni segrete mediante schede, gli scrutatori, terminato lo spoglio delle schede, accertano:

a) - il numero delle schede immesse nell'urna, che deve corrispondere al numero dei Consiglieri presenti e votanti, detratti coloro che, comunque hanno rifiutato di consegnare la scheda;

b) - accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari, e delle schede bianche;

c) - accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso, e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.

3. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene data notizia al Presidente per la proclamazione di cui all'art. 108.

4. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal verbale della seduta.

5. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, il Presidente, espone sinteticamente le ragioni del contrasto, fa ripetere immediatamente la votazione.

Art. 108

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Nelle votazioni segrete, terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato con la seguente formula "Consiglieri presenti: - numero -; Consiglieri votanti: - numero -, voti nulli: - numero -; astenuti nel voto: - numero -; contrari: - numero -; favorevoli: - numero -"; "il Consiglio approva" - se e' stata raggiunta la maggioranza prescritta -, oppure "il Consiglio respinge", o formula equivalente, ovvero "sono eletti" o "nominati ...".

2. Nelle votazioni palesi il Presidente, accertato l'esito del voto secondo quanto prevede l'art. 100, proclama il risultato con la formula "il Consiglio approva", oppure "è approvato", o, "il Consiglio respinge", oppure "non è approvato", o formula equivalente, precisando il numero dei voti a favore e contrari nonché quelli degli astenuti.

Sezione VI

Disciplina delle sedute

Art. 109

Poteri del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha il potere:

a) - di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;



- b) - di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'art. 110;
- c) - di ordinare l'espulsione dei non Consiglieri presenti che siano causa di disordine.

Art. 110

Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.
3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata a verbale.
4. Se il Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 111

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai Consiglieri, salvi i casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico stanno a capo scoperto e in silenzio, mantenendo un contegno corretto nonché astenendosi dal manifestare segni di approvazione o di disapprovazione.
3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale, ed eventualmente ad altri dipendenti addetti alla polizia della seduta, di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 112

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dagli artt. 63, comma 6, e 67, per i casi di urgenza.

Art. 113

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. Il Presidente, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.
3. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente.

TITOLO V

Le deliberazioni del consiglio

Art. 114

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, la data e vengono indicati i Consiglieri partecipanti alla votazione, l'esito della votazione, individuando i Consiglieri non partecipanti alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti nel voto.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 115

Pareri obbligatori

1. Il Segretario Comunale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono entro lo spirare dei termini di deposito stabiliti dal precedente art. 69.
2. Nei casi in cui, in base alle norme organizzative dell'Ente, sia trascorso infruttuosamente il termine previsto senza che il parere sia stato reso, il procedimento prosegue e il Segretario allega alla proposta la documentazione che attesta l'infruttuosa decorrenza del termine.



3. In tal caso, la deliberazione del Consiglio contiene nel preambolo anche l'indicazione di cui al comma 2.

Art. 116

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 117

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, della l. 8 giugno 1990, n. 142, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Comunale, mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo pretorio, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 118

Controllo, eseguibilità ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari, soggette a controllo preventivo di legittimità, sono inviate al Comitato regionale di controllo, nel termine stabilito dalle leggi, e diventano esecutive se il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio, soggette a controllo, divengono esecutive trascorso il termine assegnato dalla legge al Comitato di controllo per annullarle, o dal ricevimento della comunicazione che il Comitato di controllo non ha rilievi da compiere, ai sensi della legge regionale.

3. Le deliberazioni del Consiglio non soggette a controllo diventano esecutive, trascorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto salvo che un quinto dei consiglieri richieda nelle forme e nei limiti di legge, l'intervento del Difensore Civico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 39 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

4. In caso di urgenza, il Consiglio, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, delibera

la immediata esecutività, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 119

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni recano l'indicazione dei provvedimenti annullati, revocati o modificati.

TITOLO VI

Procedure particolari

Capo I

Casi di cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta

Art. 120

Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono proporre al Consiglio una mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 37 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

2. La mozione, sottoscritta dai presentatori, deve essere motivata e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria Comunale.

3. Il Presidente, qualora la mozione di sfiducia non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato comunicato al primo tra i firmatari.

4. Ove ricevibile, la mozione viene inserita al primo punto dell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio fissata entro i termini di cui al comma 2 e il Presidente stabilisce appositi tempi per la sua discussione.

5. Nella seduta in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi i casi di eccezionale urgenza e gravità che vanno trattati per primi.

6. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, si procede allo



scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 121

Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate pubblicamente in corso di seduta.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Le dimissioni del Sindaco, maturato il termine di cui al precedente comma, determinano la contestuale decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, la Giunta ed il Consiglio rimangono in carica e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Salvo il comma 4, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio altresì nei casi di riconosciuto impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, ai sensi di legge. Entro venti giorni dalla data di conoscenza di una delle suddette evenienze, il Presidente riunisce il Consiglio per informarlo ed assumere gli opportuni provvedimenti.

Capo II

Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione popolare, ai rapporti con il Difensore civico ed altri soggetti od enti

Art. 122

Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione

1. I regolamenti comunali recanti norme sulle petizioni, istanze e proposte popolari, quelli sul referendum e sulle altre forme di consultazione popolare disciplinano le procedure relative ai rapporti di competenza del Consiglio comunale, ove diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 123

Procedimenti relativi ai rapporti con il Difensore civico

1. Il regolamento comunale sul Difensore civico disciplina le procedure che afferiscono ai rapporti di competenza del Consiglio comunale, ove diverse da quelle previste dal presente regolamento.
2. Al difensore civico comunale, se costituito, non possono ricorrere i Consiglieri per fatti o questioni

inerenti all'esercizio del proprio mandato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 17 comma 39 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 124

Procedimenti relativi ai rapporti con il Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità od altro regolamento comunale disciplinano le procedure concernenti i rapporti tra il Revisore dei conti ed il Consiglio comunale, nel rispetto della legge e dei principi dettati dal presente regolamento.

Art. 125

Procedimenti relativi ai rapporti con enti e organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa

1. Gli atti e i documenti relativi ad aziende, istituzioni, enti ed altre organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, vengono discussi e deliberati secondo le norme particolari recate negli Statuti e nei regolamenti che li riguardano e, in mancanza, nel presente regolamento.

CAPO III

Revisione dello Statuto

Art. 126

Revisione dello Statuto

1. La disciplina di revisione dello Statuto, di esclusiva competenza consiliare, è stabilita dallo Statuto medesimo. Per ogni ulteriore aspetto si applicheranno le norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 127

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Successivamente all'approvazione del Comitato di Controllo, il presente regolamento è ripubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Esso entrerà in vigore dopo l'ultimo giorno di ripubblicazione.

Art. 128

Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale, salvo quanto disposto dall'art. 31.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accom-



pagnata dalla proposta di deliberazione di un | nuovo regolamento.